

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i>	42
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	29
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo. C. 4526, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	31
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	33
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	35
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	52
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. C. 2352 e abb.-A/R (Parere All'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	35

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (Rilievi alle Commissioni III e IV) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)*

41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico.

C. 76 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 settembre la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 1)*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.

C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedi-

mento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, nella seduta del 26 settembre scorso, deliberando di riferire favorevolmente sulla stessa. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al testo sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, fa presente che rimane fermo il parere già espresso sul provvedimento nella menzionata seduta del 26 settembre 2017.

Evidenzia quindi che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento Gianluca Pini 4.2, il quale prevede che, nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Osserva poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime nulla osta sulla proposta emendativa Gian-

luca Pini 4.2, confermando la possibilità di dare attuazione alla stessa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato

l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, nella seduta del 3 ottobre 2017, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Tuttavia, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Segnala poi che la Commissione affari sociali, essendo il provvedimento inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento medesimo, nella seduta del 5 ottobre scorso, senza apportarvi ulteriori modifiche e pertanto la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 3 ottobre 2017.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio per poter effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo.

C. 4526, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 settembre 2017 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che gli adempimenti connessi al trasferimento del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo saranno realizzati dagli enti interessati senza nuovi oneri per la finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7.

Osserva quindi che l'individuazione dell'amministrazione che dovrà farsi carico degli oneri derivanti dall'attività del Commissario che provvederà agli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento presuppone un'intesa tra il Ministero dell'interno e la provincia di Bergamo, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo. In conclusione segnala che, in ogni caso, tale individuazione dovrà avere luogo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'amministrazione interessata.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4526, approvato dal Senato, e abb. recante Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti connessi al trasferimento del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo saranno realizzati dagli enti interessati senza nuovi oneri per la finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7;

l'individuazione dell'amministrazione che dovrà farsi carico degli oneri derivanti dall'attività del Commissario che provvederà agli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento presuppone un'intesa tra il Ministero dell'interno e la provincia di Bergamo, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo;

in ogni caso, tale individuazione dovrà avere luogo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'amministrazione interessata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 80.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il documento in esame è volto a modificare

l'articolo 4 della delibera della Camera dei deputati del 30 giugno 2015 per prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, attualmente fissata in ventiquattro mesi a decorrere dal 17 dicembre 2015.

Segnala inoltre che il documento prevede a incrementare l'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione in relazione al prolungamento della durata della stessa, fermo restando che il relativo onere è posto a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In particolare evidenzia che l'articolo 1, comma 2, novella l'articolo 6 della delibera stabilendo che l'attuale autorizzazione di spesa per l'anno 2017, pari a 50 mila euro, sia sostituita da un'autorizzazione di spesa di 80 mila euro per l'anno 2017 e fino alla conclusione dei lavori.

Nel rilevare l'assenza di effetti diretti del provvedimento in esame sulla finanza pubblica – posto che gli oneri derivanti dallo stesso sono a carico, come sopra ricordato, degli stanziamenti della Camera dei deputati – segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare di ripartire la spesa autorizzata, pari a 80 mila euro di cui all'articolo 1, comma 2, tra gli esercizi finanziari nei quali sarà presumibilmente sostenuto l'onere, ovvero il 2017 e il 2018.

Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge Doc. XXII, n. 80, recante Modifiche alla delibe-

razione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 80 mila euro, tra gli esercizi in cui gli oneri dovrebbero essere effettivamente sostenuti, ossia tra il 2017 e il 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 80 mila euro, tra gli esercizi 2017 e 2018 ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2017 la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia ora disponibile.

Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta e chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame conferisce una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-alberghiero, prende atto della necessità di intervenire sulla materia oggetto del provvedimento – con particolare riferimento alle procedure di rilascio e di definizione della durata delle concessioni

– al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria ed evitare procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Tanto premesso, reputa opportuno acquisire chiarimenti in merito alla nuova misura del canone che si intende introdurre e ai relativi effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto al gettito attualmente scontato ai fini dei tendenziali.

Al riguardo, rileva preliminarmente che l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò posto, rileva innanzitutto che la norma, facendo riferimento non solo ai nuovi o maggiori oneri ma anche alla diminuzione di entrate, sembra identificare gli oneri esclusivamente con le nuove o maggiori spese. Da ciò consegue che la disposizione sembra più restrittiva delle consuete clausole di neutralità finanziaria, nel senso che in questo caso non sembrerebbero ammessi effetti compensativi neppure tra minori spese e minori entrate, fermo restando che, sul fronte della spesa, le amministrazioni dovranno provvedere agli adempimenti previsti nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di neutralità finanziaria ovvero di espungere dal testo il riferimento alle minori entrate.

Inoltre, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, giudica necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi prevedendo, all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, che gli schemi di decreto debbano essere

corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e che gli stessi debbano essere trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la nuova misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sarà stabilita dagli emanandi decreti legislativi, che, ai sensi della clausola di neutralità finanziaria recata dal successivo articolo 2, dovranno garantire quantomeno l'invarianza del gettito attualmente riveniente dai canoni concessori medesimi. Chiarisce quindi che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, laddove prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica, è volta a garantire sia la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica sia il livello attuale del gettito.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4302 Governo e abb., recante Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la nuova misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sarà stabilita dagli emanandi decreti legislativi, che, ai sensi della clausola di neutralità finanziaria recata dal successivo articolo 2, dovranno garantire quantomeno l'invarianza del gettito attualmente riveniente dai canoni concessori medesimi;

la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, laddove prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica, è volta a garantire sia la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica sia il livello attuale del gettito;

ritenuto che, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, appare necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi prevedendo, all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, che gli schemi di decreto debbano essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e che gli stessi schemi di decreto debbano essere trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi,;

dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.**Nuovo testo C. 2546.**

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 13 settembre la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.**C. 2352 e abb.-A/R.**

(Parere All'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e non è corredata di relazione tecnica.

Rammenta che una precedente versione della proposta di legge è stata sottoposta all'esame della V Commissione (C. 2352 e abb.-A) in data 7 giugno 2017. Su tale testo la Commissione ha reso parere favorevole subordinatamente all'introduzione di una clausola di invarianza all'articolo 3, comma 9 (corrispondente nel testo in esame all'articolo 3, comma 7, non modificato rispetto alla precedente versione), che prevede, in via sperimentale, la possibilità della raccolta in forma digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

Rammenta altresì che il testo è stato sottoposto all'esame dell'Aula e successivamente rinviato in Commissione di merito prima che l'Aula procedesse all'esame del citato articolo 3.

A seguito del rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea, la Commissione di merito ha apportato numerose modifiche al testo già esaminato dalla Commissione Bilancio (C. 2352 e abb.-A). Tali modifiche intervengono su aspetti del procedimento (presentazione delle liste dei candidati, criteri per l'attribuzione dei seggi) che non appaiono incidere su profili di natura finanziaria.

In tale quadro, l'articolo 3, come nella precedente formulazione, reca la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Come già accennato, non risulta modificata la disposizione del comma 7 dell'articolo 3 (già comma 9 nel testo C. 2352 e abb.-A), che prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. La disposizione testé descritta

non risulta quindi integrata con la clausola di invarianza deliberata, quale condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso dalla V Commissione sul precedente testo.

Tanto premesso, rileva pertanto la necessità di inserire – come già evidenziato in occasione dell'esame del precedente testo della proposta di legge in titolo – una apposita clausola di invarianza, volta ad assicurare la neutralità finanziaria dell'articolo 3, comma 7. Più in generale, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni contenute nell'intero provvedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 7, in modo da escludere che dal provvedimento nel suo complesso, come modificato nel corso dell'ulteriore esame in sede referente, possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il Viceministro Luigi CASERO condivide la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria che assicuri la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2352 e abb.-A/R, recante Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

rilevata la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria che assicuri la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: ART. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, decisione maturata in particolare dopo avere appreso dell'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento. In relazione a tale possibilità manifesta la propria sorpresa per l'importanza che il Governo sembra annettere all'approvazione del provvedimento nell'attuale testo, considerando che nel corso dell'esame in sede referente i rappresentanti del Governo si sono costantemente rimessi alle valutazioni della Commissione di merito. Sottolinea infine che il parere contrario si riferisce, oltre che alle modalità con cui presumibilmente si svolgerà l'esame in Assemblea, anche al merito del provvedimento.

Vincenzo CASO (M5S) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, osservando come la richiesta di un voto di fiducia impedisca lo svolgimento di un dibattito adeguato al tema affrontato nel corso dell'esame in Assemblea.

Tea ALBINI (MDP), concordando con le osservazioni del collega Marcon, ricorda che il Presidente del Consiglio aveva affermato che il Governo non sarebbe intervenuto nelle decisioni parlamentari

sulla legge elettorale e invece per la seconda volta nella legislatura pone la questione di fiducia su una materia così delicata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenzia che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché i subemendamenti 0.1.247.1, 0.1.247.2, 0.1.247.3, 0.1.247.4, 0.1.247.5, 0.1.247.6, 0.1.247.7, 0.1.247.8, 0.1.247.9, 0.1.247.10, 0.1.263.1 e 0.1.263.2.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Menorello 1.140, la quale, nel prevedere che le liste elettorali siano presentate, di norma, sulla base di elezioni di tipo primario, stabilisce che la Repubblica garantisce l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'emendamento Menorello 1.708 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Costantino 1.15, Civati 1.6, 3.1 e Quintarelli 1.199, che sono volte a consentire che la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali possa essere effettuata anche in modalità digitale attraverso l'utilizzo del sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata. Al riguardo, rammenta peraltro che sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.481, Marcon 1.558 e Mucci 3.704, di contenuto analogo, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

D'Attorre 1.53 e Toninelli 1.94, che prevedono tra l'altro – al comma 9 del nuovo articolo 3 che le stesse intendono sostituire a quello attualmente presente nel testo – la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;

Toninelli 2.03, che prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'emendamento Toninelli 1.800 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Toninelli 2.02, che prevede l'esenzione integrale dal pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti richiesti dai partiti, movimenti e gruppi politici ed inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta che sull'emendamento Toninelli 1.800 di contenuto analogo, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Marco Meloni 2.0250 e 2.0251, che prevedono che la designazione dei candi-

dati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali abbia luogo attraverso elezioni primarie, pubbliche e statali, estendendo ad esse l'applicazione della legislazione vigente sulla propaganda politica e le spese elettorali, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sugli articoli aggiuntivi Marco Meloni 2.020, 2.022 e 2.024 di contenuto identico, relativi alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Cozzolino 3.280, che prevede che le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni di Camera e Senato possano essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;

Cristian Iannuzzi 3.250, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature in occasione delle consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata, espungendo dal testo il carattere sperimentale delle disposizioni testé illustrate, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;

Nesci 3.040, la quale prevede che, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano fuori dal comune di residenza, possano esprimere anticipatamente il loro voto

presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune presso il quale studiano o lavorano, recando la quantificazione di un onere, pari a 710 mila euro, senza indicare la relativa decorrenza dello stesso, e comunque prevedendo una copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'interno, che non reca alcuna disponibilità per il triennio di riferimento. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Nesci 2.025 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Toninelli 3.050, che prevede che i cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, nonché i loro familiari conviventi, votino dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare per ogni votazione, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Di Battista 2.023 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Bossa 3.03, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per garantire l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai lavoratori marittimi imbarcati. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Bossa 3.07 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Civati 1.264, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati di ciascun collegio uninominale e plurinominale di Camera e Senato, prevedendo tra l'altro che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza e che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto dell'assenza di un meccanismo volto ad assicurarne la neutralità sotto il profilo finanziario;

Toninelli 2.0300, che prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 700 mila euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recata dalla presente proposta emendativa;

La Russa 2.06, che individua nelle elezioni primarie lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti alle consultazioni elettorali nazionali, affidando tra l'altro all'ufficio elettorale competente il compito di individuare le

sedi presso cui avranno luogo le primarie stesse nonché di comunicare ai cittadini data e modalità di svolgimento delle medesime mediante affissioni pubbliche. La proposta emendativa attribuisce altresì alla cancelleria del tribunale competente compiti di verifica in merito alla regolarità delle liste dei sostenitori nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Mucci 3.12, che estende la raccolta con modalità digitale ed in via sperimentale delle sottoscrizioni anche al caso della presentazione dei quesiti nelle consultazioni referendarie. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Mazziotti di Celso 3.258, la quale delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni per consentire, in occasione delle consultazioni per le elezioni politiche di Camera e Senato, per le elezioni europee e per i referendum, l'esercizio del diritto di voto in luoghi diversi da quello di residenza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla delega in questione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto dell'assenza di un meccanismo volto ad assicurarne la neutralità sotto il profilo finanziario;

Toninelli 3.0250, che interviene a vario titolo sulle modalità di voto dei cittadini italiani all'estero di cui alla legge n. 459 del 2001, prevedendo tra l'altro che il Ministero dell'interno individui in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi costituenti l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero. Al riguardo, reputa opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Sisto 3.05, che apporta talune modifiche alla legge n. 459 del 2001, prevedendo, tra l'altro, che l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero avvenga non più per corrispondenza bensì presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Con riferimento all'emendamento Nesci 5.270, fa infine presente che esso, apportando talune modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, concernente l'elezione della Camera dei deputati, prevede, tra l'altro, che le urne siano costituite di materiale semitrasparente provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 738.744 euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, segnala che su una disposizione di identico tenore, contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge C. 3113-A, la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 2017. Con riferimento invece alla previsione della graduale sostituzione delle cabine elettorali nel caso si debba provvedere al relativo ricambio, anch'essa contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera d), della predetta proposta di legge, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti da detta disposizione.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.1.247.1, 0.1.247.2, 0.1.247.3, 0.1.247.4, 0.1.247.5, 0.1.247.6, 0.1.247.7, 0.1.247.8, 0.1.247.9, 0.1.247.10, 0.1.263.1 e 0.1.263.2.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.15, 1.53, 1.94, 1.140, 1.199, 1.264, 3.1, 3.12, 3.250, 3.258, 3.280, 5.270 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 2.03, 2.06, 2.0250, 2.0251, 2.0300, 3.03, 3.05, 3.040, 3.050, 3.0250, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi.

Atto n. 463.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che lo schema di decreto interministeriale in titolo reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di n. 5.000 fucili AR 70/90 e di n. 2 veicoli VTLM Lince alle Forze armate albanesi, nel quadro di quanto disciplinato dall'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Rammenta in proposito che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione.

Al riguardo, osserva che – come dettagliato nella relazione dello Stato maggiore della difesa allegata al presente

schema di decreto, di cui costituisce parte integrante – nel caso di specie sussistono tutti i requisiti giuridici richiesti dalla disposizione sopra richiamata, specificandosi altresì che all'esito della cessione dei materiali d'armamento, che dovrebbe presumibilmente essere finalizzata entro il 31 dicembre 2017, la ricostituzione delle scorte della Forza armata cedente sarà ricondotta all'interno dell'attività di programmazione finanziaria assicurata dallo Stato maggiore della difesa-Ufficio generale pianificazione, programmazione e bilancio.

Per quanto attiene ai profili di competenza di codesta Commissione, non ha osservazioni da formulare, posto che l'attività di cessione in parola – che rientra nell'ambito della facoltà riconosciuta nei limiti ed alle condizioni di cui al menzionato articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 – non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.

Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in oggetto una valutazione favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione
della cannabis ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R.****RELAZIONE TECNICA**

16229



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 6 OTT. 2017 Roma

5 OTT. 2017

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Prot. n. 1-5761

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e.p.c.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

All'Ufficio del Coordinamento-Legislativo
SEDE

Prot. N. 179574
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 76 e abbinati - Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 3 (Modalità di prescrizione): prevede la prescrizione di preparazioni magistrali con oneri a carico del SSN e nei limiti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

In merito alla sostenibilità finanziaria, la relazione tecnica, nella sostanza, evidenzia l'onerosità della disposizione, dal momento che rileva che potrebbe essere pregiudicata l'erogazione di ulteriori prestazioni da parte delle Regioni, nel caso in cui non venga opportunamente accresciuto il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La relazione non quantifica il maggior costo stimato a carico del SSN (presumibilmente dato dal differenziale fra i costi emergenti per l'erogazione dei nuovi farmaci e i costi cessanti per il minore utilizzo dei farmaci attualmente in uso).

Articolo 4 (Monitoraggio delle prescrizioni): prevede un'attività di monitoraggio dei dati relativi ai pazienti trattati con preparazioni a base di cannabis da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sul punto, la relazione tecnica si limita ad affermare che gli adempimenti previsti dalla norma non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, evidenziando nel contempo l'opportunità di inserire nel testo normativo una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 6 (Produzione e trasformazione cannabis ad uso medico): il comma 1 stabilisce che il "soggetto" deputato alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis sia lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (stabilimento dell'Agenzia Industrie Difesa).

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che l'effetto di promozione dell'impiego della cannabis ad uso medico porterà ad un accrescimento del fabbisogno nazionale, e dà conto di un incremento di costi di circa 12 milioni di euro, che sembrerebbero finalizzati ai soli investimenti necessari per implementare una maggiore capacità produttiva, mentre nulla specifica in merito ai costi

di normale funzionamento degli impianti di coltivazione e trasformazione. La stessa relazione indica anche un incremento di fabbisogno di personale che, fino ad un livello di produzione basso, sarebbe comunque reperibile con riutilizzo di personale interno, mentre non chiarisce se tale riutilizzo sarebbe effettuabile anche per la maggior produzione prevista a regime.

Inoltre, il terzo comma del medesimo articolo 6 prevede che, qualora risultasse necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dal citato Stabilimento chimico, potranno essere individuati, con decreto del Ministero della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione.


Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che anche tale previsione determina maggiori oneri allo stato non quantificabili.

Articolo 11 (Trattamento fiscale): apporta una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte II-bis – riguardante beni e servizi soggetti all'aliquota del cinque per cento dell'imposta sul valore aggiunto-IVA – aggiungendo il numero "1-quater) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte)".

La relazione tecnica evidenzia effetti sul gettito IVA che necessitano di una verifica da parte del competente Dipartimento delle finanze al quale si fa rinvio.

Pertanto, nel prendere atto della complessiva onerosità rappresentata dalla relazione tecnica, tuttavia non puntualmente quantificata per l'intero provvedimento, e rilevato inoltre che nel testo non è prevista apposita copertura, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

A. Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0178963/2017

Relazione tecnica

AC 76 e abb - Testo unificato "Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico."

Il provvedimento in esame consta di 11 articoli ed è sostanzialmente volto a disciplinare le modalità di impiego di preparazioni magistrali a base di cannabis finalizzate esclusivamente per uso medico.

In via preliminare si osserva che il provvedimento concerne da una parte la materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) e, dall'altra parte, la materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il provvedimento fissa tra i propri obiettivi, illustrati all'articolo 1, comma 1, la regolamentazione dell'uso dei medicinali a base di *cannabis*, garantendone l'equità nell'accesso da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale, un incentivo per la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico, favorendo lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti.

Passando più nel dettaglio al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 2, non comporta oneri per la finanza pubblica poiché individua solamente il campo di applicazione del provvedimento. E' chiarito, infatti, che esso si applica ai medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* sulla base delle indicazioni e delle garanzie stabilite dall'Organismo statale per la *cannabis*, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.

L'articolo 2, che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, specifica che per uso medico si intende l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* che il medico curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia.

L'articolo 3 disciplina nel dettaglio le modalità di prescrizione medica della *cannabis* ad uso medico. Il comma 1 dell'articolo in esame chiarisce che il medico può prescrivere, a carico del Servizio sanitario nazionale, preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore (ai sensi della legge n. 38 del 2010) e per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto ministeriale 9 novembre 2015. L'articolo aggancia la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* alle disponibilità del Fondo sanitario ov-

Prot: RGS 0178963/2017

vero al finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Attualmente, il decreto ministeriale 9 novembre 2015 subordina la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* alle indicazioni emanate da parte delle regioni o province autonome. Sul punto, si ricorda che solo alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) erogano a carico del SSN la *cannabis* ad uso terapeutico. Si segnala comunque, che anche le normative regionali che disciplinano l'erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (Ssr), presentano una notevole disomogeneità: in alcuni casi i provvedimenti si limitano a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, soprattutto dal decreto ministeriale 9 novembre 2015, in altri sono previste delle specifiche competenze regionali circa l'informazione al personale medico, in altri casi ancora vengono previste iniziative quali l'avvio di progetti pilota per la coltivazione a scopi terapeutici attraverso la stipula di convenzione con enti e soggetti autorizzati. Pertanto, il comma in esame intende rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità dei preparati ad uso medico della *cannabis*, purché gli stessi siano utilizzati per le indicazioni specificate nell'allegato al decreto ministeriale 9 novembre 2015.

Per quanto riguarda, dunque, la sostenibilità finanziaria della disposizione di cui all'art. 3 comma 1, si fa presente che essa pone espressamente il limite del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario dello Stato. Ovviamente, nell'ambito di tale limite, la scelta da parte delle Regioni di assicurare le preparazioni a base di *cannabis* potrà incidere su altre prestazioni che - nel caso in cui non venga opportunamente accresciuto il fondo sanitario nazionale e, di conseguenza, la quota ripartita a livello regionale - non potranno essere assicurate in ugual misura.

Il secondo periodo del comma 1 chiarisce che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali anche per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, ma al di fuori del regime di rimborsabilità (prescrizione della *cannabis* terapeutica su ricettario privato del medico: ricetta «bianca» valida per l'acquisto esclusivamente a pagamento). Il successivo comma 2 disciplina le modalità di prescrizione, chiarendo che, nella ricetta, il medico deve indicare: il codice alfanumerico assegnato al paziente; la dose prescritta; la posologia; le modalità di assunzione. La prescrizione deve recare, altresì, la data di rilascio, la durata del trattamento, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata. Tali ulteriori disposizioni dell'articolo 3 non determinano, pertanto, ulteriori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina le modalità di monitoraggio delle prescrizioni impegnando le regioni e le province autonome a fornire annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per patologia, età e sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis*. Ogni regione e provincia autonoma potrà stabilire le modalità di trasmissione, da parte dei medici prescrittori, dei dati, assicurando comunque che la

Prot: RGS 0178963/2017

trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Le regioni e le province autonome provvedono alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di *cannabis*, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.

Con riguardo agli adempimenti posti a carico di amministrazioni e soggetti pubblici, quanto alle attività di monitoraggio di cui all'art. 4, esso non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica perché si ritiene che le stesse possano avvenire sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili; tuttavia, atteso che tra i soggetti coinvolti debbono essere considerati anche enti diversi dallo Stato (ci si riferisce alle Regioni e all'ISS) può essere opportuno inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5, che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, riguarda la programmazione del fabbisogno nazionale e impegna le regioni e le province autonome, a comunicare annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis*, la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui necessitano per l'anno successivo. In base alla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961, ogni anno i governi hanno l'obbligo di fornire all'INCB (*International Narcotics Control Board*) la previsione del fabbisogno di sostanze stupefacenti necessarie per l'intero anno successivo (cosiddette stime). Le regioni e le province autonome, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, predispongono dunque la richiesta delle quote annuali necessarie di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* per la quota di fabbricazione per l'anno successivo, sulla base dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi per nuove esigenze di trattamento.

L'articolo 6 disciplina la produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico. Il comma 1 prevede che, sulla base dell'effettivo fabbisogno nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in esame, lo SCFM di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in « *Good Manufacturing Practice* » (GMP), provveda alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Per assicurare la disponibilità sul territorio nazionale di *cannabis* ad uso medico e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, il successivo comma 2 dispone che l'Organismo statale per la *cannabis* possa autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo SCFM di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. Il comma 3 prevede che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo SCFM, con decreto del Ministro della salute, possono essere individuati uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* ad uso medico. Tali strutture dovranno essere soggette all'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle

Prot: RGS 0178963/2017

procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Ai sensi del comma 4, lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, provvede a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis*; esso rimane l'unico responsabile della produzione delle preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

Per quanto concerne le attività di produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, si fa presente che, allo stato, esse avvengono sulla base delle risorse assicurate dal Ministero della Difesa, oltre che grazie allo speciale contributo del Ministero della salute, finalizzato all'ulteriore sviluppo delle attività dell'Ente. Tuttavia, deve farsi presente che l'effetto di promozione dell'impiego della cannabis ad uso medico che il presente disegno di legge persegue, porterà con ogni probabilità ad un accrescimento del fabbisogno nazionale, per la cui produzione dovranno essere individuate specifiche fonti di finanziamento.

In relazione alle esigenze di sviluppo dell'attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, si rappresenta di seguito quanto segnalato dal Ministero della Difesa.

Considerando il fabbisogno stimato per il 2018, pari a 500 kg/anno su due varietà, sono state fatte delle valutazioni budgettarie sugli investimenti economici e le risorse umane che sarebbero necessarie per poter garantire una produzione mensile di 50 kg di cannabis infiorescenze macinate (coltivazione, trasformazione, controllo analitico e distribuzione), senza dover interrompere le restanti attività produttive dello SCFM.

Pertanto, oltre il finanziamento richiesto per il primo incremento produttivo da 100 a 150 kg pari ad euro 300.000 (importo budgettario), sono di seguito riassunti i finanziamenti e le risorse umane necessarie per garantire una produzione di 500 kg anno di due varietà di cannabis.

Gli investimenti e le risorse richiesti permetterebbero:

1. di garantire la produzione di 50 kg/mese di due diverse varietà di cannabis;
2. di eseguire tutti i controlli analitici necessari e le attività amministrative e di distribuzione del prodotto finito;
3. di eseguire la trasformazione di cannabis prodotta da coltivatori terzi (individuati e vincolati secondo specifici accordi tecnici);
4. di eseguire i controlli analitici (se necessari) e la distribuzione di cannabis importata all'occorrenza da altri paesi anche extraeuropei;
5. di realizzare un reparto per la produzione di estratti in olio da distribuire alle farmacie.

Prot: RGS 0178963/2017

Non si esclude infatti la possibilità di poter ricorrere a terzi sia per la coltivazione che per la distribuzione del prodotto finito, mantenendo pertanto solo la fabbricazione (lavorazione delle infiorescenze raccolte e loro confezionamento e trasformazione in estratto) che del controllo della qualità ai fini della garanzia dei requisiti che ogni sostanza di grado farmaceutico deve possedere.

Di seguito il riepilogo degli investimenti e le risorse umane necessari:

PROSPETTO INVESTIMENTI PER PRODUZIONE 500 Kg/ANNO DI CANNABIS AD USO MEDICO	
VOCE DI SPESA	IMPORTO (K€)
Costruzione nuovi moduli coltivazione (sviluppo, crescita, pre-essic., etc) fino a 500 kg/anno su due varietà	700
Completamento moduli preesistenti	500
Nuova cabina elettrica di trasformazione	350
Adegamenti impiantistici e ferti-irrigatori	150
Trasferimento reparto Presidi Medico Ch./area pesate farmaceutiche	150
Revamping reparto API	150
Allestimento nuovo magazzino	50
Spese progettazione	70
Potenziamento locali Controllo qualità	150
Nuova strumentazione analitica	440
Revamping attuale reparto semisolidi per lavorazione estratti comprensivo di macchinari	200
Implementazione sicurezza	60
Spese per autorizzazione AIFA/Minsal nuovi locali	10
TOTALE	2.980

Prot: RGS 0178963/2017

Dal suddetto importo rimane escluso l'ulteriore investimento che si rende necessario a favore del CREA per la produzione del quantitativo di talee necessarie per la corretta alimentazione delle serre (circa 9000 talee/anno delle due varietà). In tal caso si dovrà aggiungere un ulteriore importo budgettario di 500.000 euro per realizzare un reparto di sviluppo delle piante madri e dell'allestimento delle talee necessarie (celle per micropropagazione), nonché la conservazione delle linee genetiche originali (dalle ultime informazioni ricevute infatti il CREA ha impianti e risorse sufficiente per poter garantire talee fino ad una produzione di cannabis di 150 kg/anno).

Con riferimento alle risorse umane necessarie, si segnala che la coltivazione della cannabis richiede sia attività prettamente manuali che operazioni automatizzabili (es. confezionamento, estrazione in olio, etc). Un tale ampliamento della produttività richiede necessariamente un aumento del personale che potrà tuttavia essere reperito anche con il reimpiego del personale interno al MD. Sicuramente alcune fasi potranno essere ottimizzate ed automatizzate e l'esatta determinazione del personale necessario si rimanda comunque alla progettazione ed agli affinamenti del piano industriale conseguente.

Da ultimo, si segnala che sulla base di una ulteriore possibile previsione di fabbisogno - frutto delle analisi di questi ultimi giorni - le valutazioni rappresentate sopra potrebbero essere sensibilmente riviste.

Una stima più accurata del fabbisogno nazionale conferma, per il 2018, un fabbisogno non inferiore a 500 kg annui. Visto, tuttavia, che le Regioni si stanno muovendo a favore dell'aumento delle prescrizioni il fabbisogno reale per l'Italia arriverà a breve a circa 2000 kg/anno.

Per poter esprimere tale potenzialità produttiva la suddetta analisi dei costi e di personale deve essere proporzionalmente aumentata. In particolare gli assetti produttivi dovranno essere adeguati anche per quanto riguarda il controllo qualità, la produzione di estratti oleosi e la sicurezza dell'infrastruttura. Si può pertanto stimare che con un investimento di circa 12M euro possano essere attrezzate le aree esistenti e disponibili dello SCFM per arrivare a tale potenzialità produttiva. Sarà ovviamente curata la progettazione in modo da creare un sistema di coltivazione modulare ed espandibile garantendo il migliore sfruttamento possibile delle risorse. Analogamente il personale sarà acquisito in maniera graduale in modo da poter garantire l'economica gestione.

Si soggiunge, infine, sempre in merito a tale articolo, che la previsione, ivi contenuta, relativa alla possibilità - nel caso in cui non si raggiungano i fabbisogni individuati nell'anno - di autorizzare, con decreto del Ministro della salute, altri enti o imprese a coltivare o a trasformare ulteriori quote di cannabis, potrà essere suscettibile di determinare oneri, peraltro al momento non esattamente quantificabili, anche in ragione della necessità di remunerare tale attività di coltivazione o di trasformazione.

Prot: RGS 0178963/2017

L'articolo 7, che non comporta oneri per la finanza pubblica, prevede, in tema di campagne di informazione, che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) producano, con cadenza semestrale, contributi sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della *cannabis*, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*. Il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la *cannabis*, è tenuto a pubblicare tali contributi sul proprio portale istituzionale. L'allegato al decreto ministeriale del novembre 2015 già prevede che il Ministero della salute promuova la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato delle preparazioni magistrali a base di *cannabis*, sulla base dei pareri dell'AIFA e dell'Istituto superiore di sanità, per quanto di rispettiva competenza, al fine della formazione dei medici e dei farmacisti e dell'informazione ai pazienti.

L'articolo 8, in tema di formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 38 del 2010) sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore. Si ritiene che tali attività possano essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnata alla formazione continua del personale sanitario.

L'articolo 9 intende favorire la ricerca sull'uso appropriato dei preparati medicinali a base di *cannabis*. A tal fine, viene promossa la conduzione di studi preclinici, clinici, osservazionali ed epidemiologici sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* condotti, nell'ambito delle attività di ricerca, da Università e società medico-scientifiche secondo la normativa vigente, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente in materia di sperimentazione clinica, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università e studi di genetica delle varietà vegetali di *cannabis* presso istituti di ricerca. Il comma 2 stabilisce che ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico, definiti sulla base delle evidenze scientifiche, devono essere autorizzati con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità. La disposizione non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché gli interventi ivi previsti debbono avvenire, come chiarito nel testo, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente in materia di sperimentazione clinica, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003.

Prot: RGS 0178963/2017

L'articolo 10 dispone alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in cinque tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza di variane la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione. I medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate sono inclusi nell'Allegato III bis. Nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale. Nella tabella dei medicinali sono indicati medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore farmaceutico. Le disposizioni contenute nel presente articolo, avendo natura ordinamentale, non hanno riflessi sulla finanza pubblica.

L'articolo 11 assoggetta i medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento. L'intervento legislativo è attuato aggiungendo il numero *1-quater* alla tabella A, parte *II-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972.

L'ipotesi di modifica normativa in esame prevede una riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per l'utilizzo della *cannabis* ai fini medici.

L'art. 11 in questione inserisce infatti dopo il numero *1-ter*) della tabella A, parte *II-bis* del DPR 633/1972 il seguente numero: "*1-quater*) medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)".

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Ministero della Salute e dal Ministero della Difesa in base ai quali si prevede per l'anno 2017 un consumo di circa 300 kg di *cannabis* a uso medico in tutta Italia, in gran parte venduta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM) di Firenze, al prezzo di costo di euro 6,88 al grammo, al netto dell'IVA. Pertanto, in caso di vendita dell'intera quantità di prodotto, con l'aliquota in vigore al 22% si stimano per il 2017 entrate fiscali pari a circa 450mila euro. Si presume che tale importo rimanga costante anche per i successivi anni.

Mantenendo inalterata la previsione dell'intera vendita del prodotto e presupponendo che non vi siano variazioni sulla richiesta del consumo dello stesso causate dalla modifica normativa, si stima che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% dia un gettito di circa 100.000 euro annui.

Pertanto la riduzione dell'aliquota IVA di 17 punti percentuali, dal 22% al 5%, comporterebbe minori entrate per l'Erario di circa 350 mila euro annui.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 178, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato
- 5 OTT. 2017

ALLEGATO 2

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria
del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546.**

RELAZIONE TECNICA

16326



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. n. 180975 /2017
Rif. Prot. Entrata n. 182079/2017
Allegati:
Risposta a Nota del

Roma, 10 OTT. 2017

All' Ufficio Legislativo Economia
Sede

e, p.c.:

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Sede

All' Ufficio Legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 2546 concernente: "Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia" – Nuova relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica aggiornata, predisposta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, concernente il provvedimento indicato in oggetto

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la medesima positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Paufrauco

Relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge n. 2546

(Articolo 17, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n.196)

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Il presente progetto di legge, di iniziativa parlamentare e nel testo risultante dall'esame svolto in sede referente dalla Commissione di merito (VII Cultura), come modificato dagli emendamenti approvati, reca all'articolo 1 l'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, individuando quali promotori il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia Romagna, i comuni di Modena e di Reggio Emilia, nonché l'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia e prevede la possibilità di adesione da parte di altri comuni delle province di Modena e di Reggio Emilia.

L'articolo 2 della proposta di legge attribuisce alla Fondazione personalità giuridica di diritto pubblico, dotando la stessa di autonomia funzionale e amministrativa.

L'articolo 3 precisa finalità e compiti della Fondazione e l'articolo 4 ne indica gli organi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le spese, ivi comprese le quote partecipative, per l'adesione obbligatoria della Regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e Reggio Emilia, nonché dell'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia devono intendersi ricomprese nei complessivi oneri per l'istituzione della Fondazione, come pure eventuali costi amministrativi concernenti l'adesione facoltativa alla Fondazione da parte di altri comuni delle predette province e comunque nell'ambito delle risorse finanziaria disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 5, si prevede la copertura dell'onere previsto quale limite di spesa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.

L'autorizzazione di spesa predetta presenta le occorrenti disponibilità con riferimento in particolare al piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione dello scrivente Dicastero.

Tali risorse sono ritenute idonee a garantire la costituzione della Fondazione e l'esercizio delle attività attribuitele dal provvedimento, fermo restando che la Fondazione potrà anche ricevere donazioni e altri contributi da enti pubblici e privati. Detto importo, in considerazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere, appare certamente congruo, anche in comparazione con i budget generalmente attribuiti ai musei statali.

Pertanto, si ribadisce che non sussistono motivi ostativi in quanto l'introduzione di tale finanziamento non pregiudica l'attività di programmazione a favore degli istituti museali realizzata mediante i fondi stanziati sul capitolo 5650 piano gestionale 7 e, conseguentemente, l'intero settore museale.

Quanto all'articolo 6 del provvedimento, che reca misure volte a promuovere e sostenere, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180, iniziative di diffusione della importanza storica e sociale

dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, si segnala che le misure di finanziamento per dette attività, quantificate in 200.000 euro per l'anno 2018, devono intendersi come limite di spesa. La relativa copertura è assicurata attraverso l'utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, accantonamento Ministero della salute.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, ha avuto esito

A

POSITIVO

NEGATIVO

10 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

E. Tassi